

# **STATUTO CPGEV BOLOGNA**

Approvato dalla Assemblea Straordinaria del CPGEV Bologna del 12 Dicembre 2005

## **ART. 1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E DURATA**

E' costituito in Bologna il CORPO GUARDIE ECOLOGICHE GIURATE VOLONTARIE anche definito Corpo Provinciale Guardie Ecologiche Volontarie (C.P.G.E.V.), di qui in avanti denominato inoltre Raggruppamento ai sensi dell' art. 2 punto 1) L.R. 23/1989. Il Corpo Provinciale Guardie Ecologiche Volontarie si configura, in conformità al dettato della legge 266/91, come "Organizzazione di volontariato", e ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 co. 8 del D. Lgs. 460/1997 è considerato ONLUS "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" di diritto. La sua struttura è ispirata a principi di trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita del Raggruppamento. La durata del Raggruppamento è illimitata.

## **ART. 2 SEDI**

Il Corpo Provinciale Guardie Ecologiche Volontarie ha sede in Bologna presso il Centro di Servizio per l'informazione e la Formazione del Volontariato di Protezione Civile e della Tutela Ambientale, in Via della Selva Pescarola n. 26. Il Raggruppamento, inoltre, per agevolare l'operatività delle Guardie Ecologiche Volontarie insistenti in una determinata area, per attuare una presenza più capillare sul territorio provinciale e nell'intento di offrire, alle G.E.V. medesime, organismi di coordinamento decentrati, può individuare, nel rispetto della L.R. 23/1989, sedi operative distaccate.

## **ART. 3 SCOPI E FINALITA'**

Il Corpo Provinciale Guardie Ecologiche Volontarie è un'Associazione senza fini di lucro che si avvale dell'azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti. Esso opera nel settore della vigilanza, della tutela e valorizzazione del territorio, della natura e dell'ambiente per concorrere con le istituzioni pubbliche alla salvaguardia del patrimonio naturale e alla diffusione di una cultura della conoscenza e del rispetto dei valori ambientali. Opera inoltre nell'ambito della protezione civile con scopi di solidarietà sociale. Le finalità dell'Associazione sono le seguenti:

- a) esercitare le funzioni di Raggruppamento Provinciale delle Guardie Ecologiche Volontarie come previsto dalla Legge Regionale dell'Emilia-Romagna 3 luglio 1989 n. 23;
- b) collaborare con gli Enti ed organismi pubblici preposti al controllo ed alla tutela dell'ambiente;
- c) accertare (nei modi e nelle forme previsti dalla L.R. 23/89) le violazioni alle disposizioni in materia ecologica ed ambientale contenute in norme statali e regionali, in regolamenti comunali ed ordinanze sindacali, nonché nei regolamenti di parchi, riserve ed enti territoriali;
- d) realizzare lo spirito e la lettera delle leggi e dei regolamenti posti a salvaguardia dell'ambiente o finalizzati alla prevenzione nell'ambito della protezione civile;
- e) collaborare con le autorità locali in attività di soccorso in caso di calamità ed emergenze;
- f) svolgere attività didattiche ed educative concernenti la sensibilizzazione della collettività, con particolare riferimento ai giovani alunni della scuola dell'obbligo, in ordine alla percezione del funzionamento dei meccanismi naturali;
- g) promuovere incontri con altre strutture pubbliche o private con analoghe finalità – per favorire lo scambio di esperienze e coordinare l'attività di lavoro comune sulla salvaguardia e sulla educazione ambientale;
- h) promuovere e collaborare con la Provincia nell'organizzazione dei corsi di formazione per aspiranti guardie ecologiche; organizzare corsi di aggiornamento e specializzazione per GEV nonché seminari, convegni e dibattiti aventi per oggetto la salvaguardia dell'ambiente;
- i) promuovere nelle sedi appropriate, la revisione ed il miglioramento della normativa posta a tutela dell'ambiente;
- j) editare giornali, riviste e pubblicazioni, produrre audiovisivi ed eventuali altri materiali di documentazione ed informazione;

Promuovere e diffondere la conoscenza ed il rispetto dei valori ambientali anche attraverso la conoscenza e lo studio delle direttive e dei provvedimenti nazionali, comunitari ed extracomunitari, sostenendo i principi delle attività di solidarietà e cooperazione finalizzate alla conservazione e alla valorizzazione della qualità dell'ambiente e delle aree protette di tutto il globo, con particolare riguardo al lavoro volontario dei parchi naturali.

## **ART. 4 SOCI**

Per l'ammissione a Socio, il richiedente deve presentare domanda scritta ed impegnarsi ad attenersi allo Statuto, ai regolamenti ed alle deliberazioni degli organi sociali. Requisiti per l'ammissione sono: aver frequentato e terminato con successo il corso di formazione per G.E.V. ed essere in possesso di regolare decreto di nomina a Guardia Particolare Giurata rilasciato dalla Prefettura ai sensi dell'art. 138 T.U.L.P.S. e conseguito a norma della L.R. 23/89.

In attesa del completamento del percorso di cui sopra, il richiedente partecipa alle attività del Raggruppamento con la qualifica di Allievo G.E.V. Una volta accertato che il richiedente abbia conseguito tutti i requisiti, il Consiglio Direttivo ne delibera l'ammissione a Socio; l'eventuale rifiuto dovrà essere motivato per iscritto al richiedente.

Le G.E.V. nominate da almeno dodici anni che, per età o situazione personale, non siano più in grado di svolgere attività sufficiente ma che comunque partecipano attivamente alla vita del Raggruppamento, conservano la qualifica di Socio.

## **Art. 5 DIRITTI DEI SOCI**

I Soci in regola con il pagamento della quota sociale hanno diritto:

- a) di partecipare e votare alle assemblee;
- b) di concorrere per l'elezione alle cariche sociali trascorso un anno dalla data di ammissione a Socio, ad esclusione di quanto previsto dall'art. 14;
- c) di visionare i libri sociali;
- d) alla assistenza legale per fatti, non causati da dolo o colpa grave, che si possano verificare nell'esercizio delle proprie funzioni e nell'ambito dei servizi coordinati o comandati, nei limiti della disponibilità economica prevista dall'apposito fondo stabilito nel bilancio del Raggruppamento.

Gli Allievi G.E.V. possono partecipare alle assemblee ma senza diritto di voto.

## **Art. 6 DOVERI DEI SOCI**

Sono doveri di ogni Socio:

- a) versare la quota sociale annua stabilita dall'Assemblea;
- b) ottemperare alle norme statutarie, ai regolamenti ed alle deliberazioni degli organi sociali;
- c) rispettare le modalità operative previste dal Regolamento di Servizio approvato dalla autorità di P.S.;
- d) partecipare all'attività sociale;
- e) non intraprendere iniziative personali a nome del Raggruppamento né utilizzarne simboli e strumenti senza preventiva autorizzazione degli organi sociali competenti;
- f) conservare ed usare nel migliore dei modi le attrezzature, il materiale, l'abbigliamento ed i simboli identificativi del CPGEV.

Agli Allievi Gev è richiesto, oltre al rispetto dei punti b), d), e) ed f), il versamento annuale di una quota di adesione a supporto delle spese necessarie alla loro formazione e copertura assicurativa.

I soci e gli allievi prestano la loro attività in forma volontaristica e gratuita.

## **ART. 7 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

Il Consiglio Direttivo ha il dovere di verificare il rispetto di quanto previsto dall'art. 6 del presente Statuto e, se necessario, assume provvedimenti disciplinari motivati nei confronti dei soci che non ottemperano ai doveri ed agli obblighi previsti dallo Statuto, dal Regolamento di Servizio approvato dalla autorità di Pubblica Sicurezza, dal Regolamento Generale e da eventuali norme di funzionamento opportunamente deliberate dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo può assumere i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) non luogo a procedere;
- b) censura verbale;
- c) censura scritta;
- d) sospensione temporanea;
- e) radiazione.

Il Socio ha facoltà di ricorrere al Collegio dei Probiviri contro i provvedimenti disciplinari assunti a suo carico.

## **Art. 8 RESPONSABILITA'**

Il Socio, all'atto dell'adesione all'Associazione CPGEV Bologna, esenta espressamente il Raggruppamento, nonché gli Organi Direttivi dello stesso, da qualsiasi responsabilità per infortuni o per danni a persone o cose che dovesse causare nell'esercizio delle proprie funzioni. L'Associazione provvede a stipulare per tutti i soci, a norma di legge, una adeguata polizza di assicurazione per gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi.

L'Allievo, all'atto dell'iscrizione al corso di formazione, esenta espressamente il Raggruppamento, nonché gli Organi Direttivi dello stesso, da qualsiasi responsabilità per infortuni o per danni a persone o cose che dovesse causare durante il corso, le esercitazioni pratiche o le uscite in affiancamento alle GEV. L'Associazione provvede a stipulare per gli allievi, una adeguata polizza di assicurazione per gli infortuni.

## **Art. 9 CESSAZIONE**

I soci cessano di far parte del Raggruppamento per dimissioni volontarie, per decesso, per decadenza e per radiazione, previa pronuncia del Consiglio Direttivo.

La decadenza da Socio può essere pronunciata:

- a) nei confronti del Socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) per morosità al termine dell'anno sociale, trascorsi due mesi dal sollecito del pagamento;
- c) per evidente ed immotivata inattività, trascorsi sei mesi dal sollecito di riattivazione.

La radiazione da Socio avviene:

- a) quando il Socio si renda colpevole grave o ripetute inosservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni degli organi sociali;
- b) per attività contrastante con gli scopi statutari.

La cessazione non attribuisce al Socio il diritto al rimborso delle quote versate e lo obbliga all'immediata restituzione di tutto il materiale e dei simboli identificativi ad esso affidati. Il Socio radiato ha facoltà di ricorrere al Collegio dei Probiviri.

## **ART. 10 ORGANI DEL RAGGRUPPAMENTO**

Sono Organi del Raggruppamento:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche sono prestate a titolo gratuito ed hanno durata triennale. E' consentita la rieleggibilità degli uscenti.

## **ART. 11 ASSEMBLEA**

L'Assemblea è costituita da tutti i soci dell'Associazione in regola con i requisiti di cui all' art. 4, con le modalità di voto ed elettive di cui all'art. 5. Non sono ammesse deleghe. L'assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo, può essere Ordinaria o Straordinaria. L'Assemblea Ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno e/o quante altre volte il C.D. lo ritenga necessario. La convocazione può avvenire anche su richiesta effettuata, per iscritto al Consiglio Direttivo con indicazione dell'ordine del giorno, da almeno 1/4 dei soci. L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione specifica degli argomenti all'ordine del giorno, nonché della data e del luogo di convocazione, deve essere spedito almeno 15 (quindici) giorni prima dell'assemblea. L'avviso deve contenere la data dell'eventuale seconda convocazione.

L'Assemblea Ordinaria viene convocata per i seguenti motivi:

- a) discutere e approvare il bilancio consuntivo (o il rendiconto economico) dell'esercizio sociale precedente;

- b) discutere e approvare il programma e il bilancio di previsione;
- c) eleggere i membri del Consiglio Direttivo e i Proviviri;
- d) discutere e approvare le linee e gli obiettivi generali del Raggruppamento, deliberare quanto necessario al suo buon funzionamento.
- e) stabilire la quota sociale annua di iscrizione;

L'Assemblea Straordinaria viene convocata per i seguenti motivi:

- a) deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- b) decidere lo scioglimento dell'associazione.

L'Assemblea e' presieduta dal Presidente, in caso di sua assenza sarà presieduta nell'ordine: dal Vice-Presidente o da un membro del C.D.. L'Assemblea elegge un segretario verbalizzante. Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i Soci. E' costituita e può deliberare validamente, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto presenti. Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese a maggioranza relativa di voti dei Soci con diritto di voto presenti. Normalmente le votazioni si fanno per alzata di mano, dovranno farsi per appello nominale o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta il Consiglio Direttivo o 1/4 dei soci con diritto di voto presenti.

## **ART. 12 CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo e' composto da 9 a 19 membri eletti dall'Assemblea salvaguardando una rappresentanza minima per ogni zona e settore; tali membri non hanno diritto a compenso. Resta in carica per 3 anni, e i suoi componenti possono essere rieletti. Il C.D. nella sua prima riunione elegge al suo interno, con voto palese, il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno ogni due mesi, nonché ogni volta egli lo ritenga utile, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei suoi membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi in tempo utile prima della riunione, oppure per posta elettronica o via fax. In casi particolari può essere convocato con qualsiasi mezzo.

Le riunioni sono valide quando vi intervengano almeno la maggioranza dei Consiglieri in carica. Non sono ammesse deleghe. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare soci e/o esperti esterni, i quali possono esprimere un parere consultivo. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da iscrivere nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Compete al Consiglio Direttivo:

- a) curare le deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere i bilanci;
- c) deliberare gli impegni di spesa escluso quelli relativi all'ordinaria amministrazione;
- d) coordinare gli interventi istituzionali dei soci e l'attività di servizio delle Guardie Ecologiche Volontarie iscritte;
- e) deliberare circa la ammissione o l'esclusione dei soci;
- f) assumere provvedimenti disciplinari motivati nei confronti dei soci che non ottemperano ai doveri di cui all'Art. 6 del presente Statuto;
- g) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- h) approvare i Regolamenti e fissare le norme per il funzionamento dell'Organizzazione;
- i) proporre all'Assemblea i candidati da eleggere per il nuovo Consiglio Direttivo raccogliendo le proposte formulate dalle zone, dai settori di lavoro e dalla struttura organizzativa.

Le decisioni del C.D. vengono prese con voto palese a maggioranza semplice, in caso di parità l'oggetto del voto dovrà essere iscritto all'ordine del giorno della riunione successiva. Le decisioni sono vincolanti per tutti i Soci. In caso di dimissioni o decadenza di un Consigliere subentra, al suo posto, il primo dei non eletti, se risultante dalle votazioni; in caso contrario si dovrà procedere all'elezione di un nuovo Consigliere nel corso della prima Assemblea utile. Il nuovo componente durerà in carica fino al termine del mandato attribuito al membro del Consiglio che ha sostituito. Nel caso in cui si dimetta o decada un numero superiore al 50% dei Consiglieri eletti dovrà essere convocata, entro 30 giorni, l'Assemblea dei soci che procederà a nuove elezioni del Consiglio Direttivo.

## **ART. 13 PRESIDENTE**

E' nel contempo Presidente del Raggruppamento e del Consiglio Direttivo. Presiede le riunioni dell'Assemblea. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo. Egli dà esecuzione alle delibere del

C.D., e in caso di necessità ed urgenza può assumere da solo le decisioni di pertinenza del Consiglio Direttivo, provvedendo poi, entro 15 (quindici) giorni, a convocare il C.D. stesso per le ratifiche del caso. Ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione nei confronti di terzi; in caso di sua assenza o impedimento viene sostituito dal Vice Presidente. Può assumere autonomamente impegni di spesa per la gestione ordinaria. Per gli impegni di spesa di rilevante importo è necessario il parere preventivo del C.D.. Egli chiama a partecipare alle riunioni, con funzioni consultive, i Responsabili di zona o di settore, ed invia per conoscenza la convocazione ai Probiviri. Può altresì convocare con funzioni consultive qualunque Socio o altra persona ritenuta utile.

#### **ART. 14 COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

Il Collegio dei Probiviri è formato da tre soci scelti fra coloro che abbiano compiuto un'anzianità sociale consecutiva di almeno 3 (tre) anni, gli stessi non possono far parte del Consiglio Direttivo. Sono eletti dall'Assemblea e restano in carica un triennio contestualmente al periodo di nomina del C.D.. Il Collegio nomina al suo interno il Presidente. Al Collegio dei Probiviri possono ricorrere i soci che ritengano di essere stati oggetto di provvedimenti disciplinari ingiusti o immotivati. Il Collegio dei Probiviri, al fine di giudicare, secondo le norme di diritto e secondo equità, circa il comportamento dei soci e nel merito dei provvedimenti assunti dagli organi direttivi dell'associazione, ha diritto di acquisire tutta la documentazione relativa ai fatti in oggetto, di sentire i componenti del Consiglio Direttivo e qualsiasi socio coinvolto od informato. Al termine della istruttoria il Collegio dei Probiviri si pronuncia nel merito del ricorso dei soci redigendo un apposito verbale scritto che sarà trasmesso al Consiglio Direttivo ed ai ricorrenti. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili. Tutti i membri del Collegio sono rieleggibili. Al Presidente del Collegio spetta l'incarico di tenere aggiornato il verbale delle riunioni, che dovrà essere sottoscritto da tutti i membri. In caso di decadenza, per qualsiasi motivo, di uno dei membri del Collegio, subentrerà al suo posto il primo dei non eletti, se risultante dalle votazioni; in caso contrario si procederà all'elezione di un nuovo membro nel corso della prima Assemblea utile. Il nuovo componente durerà in carica fino al termine del mandato del membro sostituito.

#### **ART. 15 BILANCIO**

L'anno sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il C.D. redigerà il bilancio consuntivo o il rendiconto delle entrate e delle uscite, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione entro il 30 giugno dell'anno successivo. Il termine del 30 giugno potrà essere derogato solo per motivi straordinari: in tale caso il bilancio verrà presentato, inderogabilmente, alla prima Assemblea Ordinaria utile. Entro la stessa data il C.D. deve presentare all'Assemblea l'ipotesi di "bilancio di previsione" per l'anno entrante. Nel bilancio consuntivo devono risultare anche i beni, i contributi o i lasciti a qualsiasi titolo ricevuti. Durante la vita dell'Associazione, è vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitali.

#### **ART. 16 MODIFICHE ALLO STATUTO**

Le modifiche al presente Statuto dovranno essere approvate dalla Assemblea Straordinaria all'uopo convocata.

Le proposte di modifica sono portate in Assemblea per la discussione dal Consiglio Direttivo, oppure quando sono sottoscritte da almeno un terzo dei Soci con diritto di voto. Dovranno essere portate a conoscenza dei soci almeno 15 (quindici) giorni prima dell'Assemblea. Le modifiche, per essere adottate, devono essere approvate da almeno i 2/3 dei soci con diritto di voto presenti all'Assemblea.

#### **ART. 17 SCIoglimento DEL RAGGRUPPAMENTO**

Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'Associazione possono essere deliberati esclusivamente dall'Assemblea Straordinaria espressamente convocata su proposta del Consiglio Direttivo.

Lo scioglimento deve essere approvato con il voto favorevole di almeno 3/4 della totalità dei Soci.

I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione, sono devoluti ad altre Associazioni operanti in identico o analogo settore di volontariato secondo le indicazioni dell'Assemblea, che nomina il liquidatore, e comunque secondo il disposto dell'art. 5, comma 4, della legge n. 266/1991, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili, riserve o capitali ai Soci.

**ART. 18**  
**NORME DI RINVIO**

Il Corpo Provinciale Guardie Ecologiche Volontarie, facendo riferimento in via prioritaria agli Enti Pubblici, dovrà far proprie le eventuali indicazioni o leggi emanate per regolamentarne l'attività. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, e in particolare al Codice Civile, alla Legge n. 266/1991, alla legislazione regionale sul Volontariato, al D.Lgs. n. 460/1997 e successive variazioni, nonché alla Legge Regionale n. 12/05 "Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato..."